Il sistema sanzionatorio D.Lgs 758/94

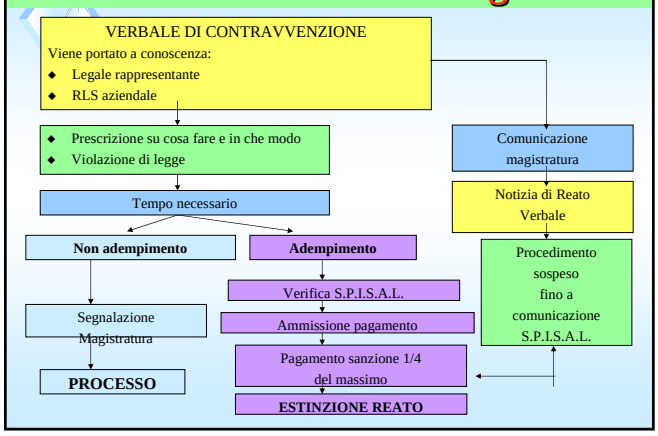

La tutela assicurativa, le statistiche e registro infortuni.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

OBBLIGATORIA

dal 1898

REGISTRO INFORTUNI

La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato (con esclusione delle attività quali: esercizio delle miniere, cave e torbiere; esercizio dei trasporti terrestri pubblici e esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna) **e soggetti ad essi equiparati** (soci di società cooperative ed allievi di istituti di istruzione e laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature ed apparecchi in genere).

Il Ministero del lavoro con circolare n. 540 del 24 aprile 1959 aveva espresso l'avviso che l'obbligo di tenuta del registro in parola riguarda solo le imprese, con esclusione, quindi, dei datori di lavoro non aventi qualifica di imprenditore. **Tale interpretazione è ormai dubbia dopo che l'art. 4, lett. o) e l'art. 1 del D.Lgs. n. 626 del 1994 prevedono la compilazione del registro per tutte le attività pubbliche e private.**

A differenza di quanto previsto per i libri matricola e paga, non è ammesso in alcun caso l'esonero dalla tenuta del registro.

REGISTRO

Il registro di seguito riportato è articolato in 11 colonne, in cui debbono essere rispettivamente indicati il numero d'ordine dell'infortunio, la data di infortunio, la data di ripresa del lavoro, il cognome e nome dell'infortunato, l'età, il reparto e qualifica professionale, la descrizione della causa e delle circostanze dell'infortunio, la natura e sede della lesione, le conseguenze dell'infortunio, i giorni di assenza per inabilità temporanea, la percentuale di invalidità permanente.

1	2			3			4	5	6	7	8	9			10	11
N. d'ordine	Data infortunio			Data ripresa lavoro			Cognome e Nome dell'infortunato	Età	Reparto e qualifica professionale	Descrizione della causa e delle circostanze dell'infortunato	Natura e sede della lesione	Conseguenze dell'infortunio			Giorni assenza per inab. temp.	% inab. perm.
	g.	m.	a.	g.	m.	a.						a inab. temp.	b inab. perm.	c morte		
											Reparto					